

Con il terzo motivo di annullamento, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non soddisfa i criteri di motivazione, ma si limita a ripetere sinteticamente alcuni degli argomenti dedotti dalla ricorrente nel procedimento amministrativo senza però dar loro una risposta. Del pari, la motivazione della decisione relativamente alla dimensione geografica del mercato della lignite non consentirebbe al destinatario della decisione di comprendere le conclusioni finali della convenuta su tale punto. Infine, secondo le affermazioni della ricorrente, la decisione non chiarisce per quale ragione si ritiene che il 40 % costituisca la percentuale necessaria delle riserve di lignite conosciute per lo sfruttamento, alle quali i concorrenti della DEI dovrebbero avere accesso.

Infine, in base al quarto motivo di annullamento, la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola i principi di libertà negoziale e di proporzionalità. La decisione, nella misura in cui impone ai privati che acquistino in futuro, mediante procedure di appalto, diritti di sfruttamento dei giacimenti di Drama, Ellassona, Vegora e Vevi, il divieto di vendere quantitativi di lignite estratta alla DEI, automaticamente limiterebbe in modo eccessivo la libertà negoziale sia della ricorrente sia dei terzi privati. Inoltre, in vista di rilevanti sviluppi che dimostrerebbero chiaramente la progressiva apertura del mercato greco dell'elettricità, l'esclusione della DEI dalle procedure di appalto per la concessione di tutti i nuovi diritti relativi alla lignite e l'ingiustificata limitazione della sua attività imprenditoriale costituirebbero misure non necessarie e sproporzionate rispetto all'infrastruttura dedotta.

Ricorso proposto il 21 ottobre 2009 — Bayerische Asphalt-Mischwerke/UAMI — Koninklijke BAM Groep (bam)

(Causa T-426/09)

(2010/C 11/56)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG für Straßenbaustoffe (Hofolding, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Kunze, solicitor, e G. Würtenberger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Koninklijke BAM Groep NV (Bunnik, Paesi Bassi)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 agosto 2009, procedimento R 1005/2008-2, nella parte in cui ha respinto l'opposizione con riguardo ai «tubi rigidi non metallici per la costruzione; strutture trasportabili; monumenti non metallici; costruzione; riparazioni; riparazione e manutenzione»;
- accogliere l'opposizione contro il marchio comunitario di cui trattasi anche in relazione ai «tubi rigidi non metallici per la costruzione; strutture trasportabili; monumenti non metallici; costruzione; riparazioni; riparazione e manutenzione»;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "bam" per beni e servizi delle classi 6, 19, 37 e 42.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo "bam" registrato in Germania per prodotti delle classi 7 e 19.

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: parziale annullamento della decisione della divisione di opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha ritenuto che sussistesse una somiglianza tra i prodotti e servizi coperti dal marchio comunitario di cui trattasi, da un lato, e i prodotti coperti dal marchio su cui si fonda l'opposizione, dall'altro; abuso di potere, in quanto la commissione di ricorso ha agito *ultra vires*; violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha ommesso di esaminare in modo completo gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso; violazione dell'art. 63, n. 1, del regolamento n. 207/2009, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha circoscritto l'ambito di tutela del marchio comunitario di cui trattasi e pertanto ha ommesso, sbagliando, di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti.